

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO (CE) N. 826/2008 DELLA COMMISSIONE**
del 20 agosto 2008

recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli
 (GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 138/2009 della Commissione del 18 febbraio 2009	L 48	3	19.2.2009
► <u>M2</u>	Regolamento (UE) n. 484/2010 della Commissione del 3 giugno 2010	L 138	1	4.6.2010
► <u>M3</u>	Regolamento (UE) n. 557/2010 della Commissione del 24 giugno 2010	L 159	13	25.6.2010
► <u>M4</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 65/2013 della Commissione del 24 gennaio 2013	L 22	6	25.1.2013
► <u>M5</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013	L 335	8	14.12.2013
► <u>M6</u>	Regolamento delegato (UE) n. 501/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014	L 145	14	16.5.2014
► <u>M7</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2000 della Commissione del 9 novembre 2015	L 292	4	10.11.2015
► <u>M8</u>	Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione del 18 maggio 2016	L 206	15	30.7.2016

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 288 del 30.10.2008, pag. 12 (826/2008)

▼ B**REGOLAMENTO (CE) N. 826/2008 DELLA COMMISSIONE****del 20 agosto 2008****recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli****▼ M8****▼ B***ALLEGATO III***COMUNICAZIONE DEI DATI****A. Olio d'oliva**

- a) Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il mercoledì di ogni settimana, i prezzi medi registrati durante la settimana precedente sui principali mercati rappresentativi del loro territorio per le varie categorie di olio di cui all'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007.

▼ M4

- b) Anteriormente al 15 settembre gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la campagna di commercializzazione precedente, la produzione definitiva e il consumo interno totali di olio di oliva e delle scorte di fine campagna.

▼ M5

- c) Da ottobre a maggio di ciascuna campagna di commercializzazione, gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ciascun mese:

- i) una stima mensile dei quantitativi di olio di oliva prodotti dall'inizio della campagna di commercializzazione fino al mese precedente compreso;
- ii) una stima della produzione totale e del consumo interno di olio di oliva per l'intera campagna di commercializzazione nonché una stima delle scorte alla fine della campagna di commercializzazione.

▼ B

- d) Gli Stati membri predispongono il sistema di rilevazione dei dati che ritengono più idoneo per raccogliere ed elaborare i dati da comunicare ai sensi delle lettere b) e c) e stabiliscono, se del caso, gli obblighi di comunicazione dei dati da parte degli operatori oleicoli interessati.
- e) I dati di cui alle lettere a), b) e c), sono comunicati tramite i formulari forniti dalla Commissione.
- f) La Commissione può attingere ad altre fonti di informazione.

▼ M8